COMUNE DI SARCEDO

PROVINCIA DI VICENZA
Area Finanziaria

Ufficio Tributi

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del regolamento
Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
Art. 3. Soggetto attivo

TITOLO II
PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4. Presupposto per l'applicazione della TARI
Art. 5. Soggetti passivi
Art. 6. Esclusioni
Art. 7. Superficie degli immobili

TITOLO III
TARIFFE

Art. 8. Costo di gestione
Art. 9. Determinazione della tariffa
Art. 10. Articolazione della tariffa
Art. 11. Periodi di applicazione della TARI
Art. 12. Tariffa per le utenze domestiche
Art. 13. Occupanti per le utenze domestiche
Art. 14. Tariffa per le utenze non domestiche
Art. 15. Scuole statali
Art. 16. TARI giornaliera
Art. 17. Tributo provinciale

TITOLO IV
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 18. Riduzione per le utenze domestiche
Art. 19. Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive
Art. 20. Riduzione parte fissa per rinuncia apparecchi per il gioco d'azzardo
Art. 21. Riduzione per il recupero
Art. 21 bis.Utilizzo di gestore diverso da quello del servizio pubblico
Art. 22.Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio al
recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio
pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche
Art. 23. Agevolazioni per le utenze domestiche
Art. 24. Cumulo di riduzioni e agevolazioni
Art. 25. Differimento dei termini per i versamenti
Art. 26. Cessazione utenza – oneri accessori

TITOLO V
DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 27. Obbligo di dichiarazione
Art. 28. Contenuto e presentazione della dichiarazione
Art. 29. Funzionario responsabile del tributo
Art. 30. Accertamento
Art. 31. Sanzioni
Art. 32. Riscossione
Art. 33. Interessi
Art. 34. Rimborsi
Art. 35. Somme di modesto
ammontare. Compensazione tra crediti
e debiti
Art. 36. Contenzioso
Art. 37. Trattamento dei dati personali

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 38. Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 39. Clausola di adeguamento
Art. 40. Disposizioni transitorie

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti prevista dall'articolo 1 della Legge 27/12/2013, n.147 (Legge di stabilità 2014), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. L'entrata qui disciplinata ha natura di tassa, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata legge n. 147 del 27/12/2013.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento e dalle deliberazioni dell'Autorità di regolazione ARERA.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D. Lgs. 116/2020, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

5. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;

g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

6. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
i) i veicoli fuori uso.

7. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

Art. 3. Soggetto attivo

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla TARI .

TITOLO II
PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4. Presupposto per l'applicazione della TARI

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è valida se accompagnata da atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Sono considerati produttivi di rifiuti urbani:

a) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;
c) il vano scala;
d) i posti macchina coperti ad uso esclusivo;
e) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5. Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica, la TARI è dovuta da chi le presiede o le rappresenta.

Art. 6. Esclusioni

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
c) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
g) unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
h) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
i) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
j) i locali con altezza pari o inferiore a 1,50 metri;
k) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
l) i locali e le aree adibiti a sedi, uffici o servizi comunali;
m) i locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte in cui si svolgono le funzioni religiose;

2. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Non sono, in particolare, soggette a tassazione:

a) le superfici dove avviene la lavorazione delle «attività industriali con capannoni di produzione», non ricomprese nell'allegato L-quinquies al D. Lgs. n.116/2020. Rimangono soggette a tassazione le superfici produttive di rifiuti urbani delle attività di produzione, come mense, uffici, servizi, depositi o magazzini che non sono funzionalmente collegati alle superfici di produzione.
b) le superfici adibite all'allevamento di animali;
c) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
d) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze ad esclusione delle abitazioni e i locali per le attività agrituristiche;
e) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali e/o pericolosi.
f) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
g) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano altri rifiuti speciali così definiti da norme di legge.

3. E' possibile tuttavia per il gestore pubblico fornire il servizio anche alle utenze di cui al comma 2 lettera d), con apposita convenzione da stipularsi con le modalità previste dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, nella quale saranno previsti i relativi costi.

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

ATTIVITÀ	% DI ABBATTIMENTO
tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20
laboratori di analisi mediche	15
laboratori fotografici, eliografie	25
gabinetti dentistici, odontotecnici, radiologici	10
lavanderie a secco, tintorie non industriali	20
distributori di carburante, autoriparatori, elettrauto	30
autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, le ditte interessate devono indicare nella denuncia da presentare all'ufficio Tributi, il ramo di attività e la sua classificazione (artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER (Elenco Europeo Rifiuti).

6. Per eventuali attività non considerate nella tabella, si fa riferimento a criteri di analogia.

7. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene conto altresì della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e semilavorati. Per poter usufruire dell'esenzione, i magazzini devono possedere i seguenti requisiti:

a) devono essere ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive di rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, escluse da tassazione, e devono essere fisicamente adiacenti ad esse;
b) devono essere destinati al solo deposito temporaneo delle materie prime e dei semilavorati, impiegati nelle superfici operative escluse da tassazione;
c) devono essere gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali.

8.Sono invece soggetti a tassazione i magazzini che risultino, anche promiscuamente:

a) non collegati ad attività di lavorazione, quali i magazzini di attività commerciali, di servizi o di logistica;

b) funzionali ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione, in via prevalente e continuativa, di rifiuti speciali;

c) fisicamente non adiacenti a superfici caratterizzate dalla formazione, in via prevalente e continuativa, di rifiuti speciali;

d) destinati al deposito o allo stoccaggio dei prodotti finiti;
e) adibiti ad usi diversi da quelli individuati al punto b) del comma precedente;

9.Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

10.La TARI non è dovuta dove non è effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti.

Art. 7. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, (attivazione delle procedure di interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte in catasto e corredate da planimetria).

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D e E, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga, oppure dal DOCFA (Documento per l'accertamento della proprietà immobiliare urbana).

4. Ai fini dell'attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile a tributo, quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.

5. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.

6. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50.

7. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali adibiti a magazzini, negozi e uffici, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.

TITOLO III
TARIFFE

Art. 8. Costo di gestione

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati reso alle utenze domestiche (intese come civili abitazioni) e non domestiche (intese come tutte le attività produttive) con modalità di misurazione puntuale del rifiuto secco residuo prodotto dalle singole utenze.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario di cui all'art. 1, c. 683 della L. 147/2013.

3. Per la determinazione dei costi di servizio si fa riferimento a quanto previsto dalle vigenti disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), nell'esercizio delle funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, attribuite dall' art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, esercitate con i poteri e le finalità stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.

Art. 9. Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

3. Le tariffe della Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche sono approvate in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto e a quanto stabilito dall'ARERA in materia.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 10. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, e da una parte puntuale rapportata al numero di svuotamenti effettuati da ciascuna utenza, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali di anno in anno stabiliti sulla base della delibera di determinazione delle tariffe.

Art. 11. Periodi di applicazione della TARI

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in mesi, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree. **Ai fini della determinazione del mese di inizio, di variazione e/o di cessazione, il mese si computa per intero quando l'occupazione si protrae per almeno 15 giorni, o comunque per la maggior parte del mese.**

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. L'utenza rimane comunque attiva fino all'effettiva restituzione dei contenitori assegnati.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare **nel numero dei componenti il nucleo familiare**, nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti **dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi, con il criterio di cui al comma 1 del presente articolo**. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 12. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del DPR 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza domestica è determinata sulla base della quantità di rifiuto secco residuo effettivamente prodotto e conferito ed è rapportata in parte ai coefficienti di produzione stabiliti alla tabella 2 del punto 4.3 dell'Allegato 1, del DPR 27 aprile 1999, n. 158 ed in parte misurata in litri tramite il conteggio del numero degli svuotamenti (considerando pieno il singolo contenitore ad ogni svuotamento).

3. In sede di approvazione della tariffa, è fissato il volume minimo di rifiuto secco residuo da addebitare annualmente a ciascuna utenza in relazione al numero degli occupanti. Il volume minimo di rifiuto secco residuo non è assegnato per gli immobili a disposizione.

Art. 13. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio colf e/o badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o di attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di

degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche tenute a disposizione sia da soggetti residenti che da soggetti non residenti, nonché per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il numero degli occupanti è stabilito in 1 unità.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.

Art. 14. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza non domestica è determinata sulla base della quantità di rifiuto secco residuo effettivamente prodotto e conferito ed è rapportata in parte ai coefficienti di produzione stabiliti alla tabella 4.a del punto 4.4 dell'Allegato 1, del DPR 27 aprile 1999, n. 158 ed in parte misurata in litri tramite il conteggio del numero degli svuotamenti (considerando pieno il singolo contenitore ad ogni svuotamento). Il Comune di Sarcedo, in sede di approvazione della tariffa, fissa comunque il volume minimo di rifiuto secco da addebitare annualmente a ciascuna utenza. Per le utenze non domestiche che richiedono il servizio di raccolta dell'umido con bidone da 240 litri dotato di microchip, la parte variabile è determinata anche sulla base della quantità di rifiuto umido prodotto e conferito.

3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

4. Le attività non comprese nella classificazione di cui al precedente comma 1 sono associate, per l'applicazione della TARI, alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della produzione di rifiuti.

5. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dai precedenti commi viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche (AT.ECO.) adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale è applicata, alla superficie a tal fine utilizzata, la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

8. Bed & Breakfast e gli affittacamere, sono assimilati all'utenza domestica. Per le predette tipologie i componenti del nucleo familiare sono calcolati con riferimento alla potenzialità ricettiva, nel massimo di 6 (sei) componenti. I dati relativi alla potenzialità ricettiva sono dedotti dalla segnalazione certificata di inizio di attività.

9. La tariffa per le «attività industriali con capannoni di produzione» non ricomprese nell'allegato L-quinquies al D.Lgs. n.116/2020, limitatamente alle superfici soggette a tassazione di cui all'art. 10 comma 5, viene calcolata sulla base dei coefficienti k associati alla cat. 20 di cui all'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 che sintetizzano le diverse potenzialità di produzione dei rifiuti delle differenti destinazioni delle superfici soggette a tassazione.

Art. 15. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 16. TARI giornaliera

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, maggiorata del 100%. La quota fissa è determinata moltiplicando la componente fissa per la superficie assoggettabile a tariffa. La quota variabile è determinata in relazione alla quantità di rifiuto residuo prodotto e conferito.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

3. La tariffa giornaliera di smaltimento è definita con decorrenza annuale, con il provvedimento di approvazione della tariffa.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tariffa giornaliera di smaltimento da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria.

5. Gli esercenti il commercio su area pubblica (ambulanti) – ad eccezione dei mercati saltuari (fiere) – sono esclusi dal pagamento della tariffa giornaliera in quanto il servizio di raccolta non è effettuato e gli stessi smaltiscono i rifiuti prodotti dalla propria attività in via autonoma.

6. La somma attribuita al Comune ai sensi del presente articolo è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 17. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

TITOLO IV
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 18. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all'estero per più di sei mesi all'anno, si applica la riduzione del 5 per cento nella quota fissa della tassa;

2. Ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. n. 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione e a condizione che non vi siano posizione debitorie pregresse.

4. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici mediante composter, cumulo o altro su superficie non pavimentata in territorio di Sarcedo, si applica una riduzione del 20% della quota fissa e della quota variabile limitatamente alla quota annua di secco non recuperabile minima assegnata ad ogni utenza domestica. La decorrenza dell'agevolazione ha effetto dalla data di presentazione della domanda. Qualora venga accertato che la pratica del compostaggio non è effettuata o effettuata in maniera difforme dalle presenti disposizioni, saranno applicate le sanzioni previste dal regolamento.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dal 1° giorno del mese successivo a quello di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, debitamente dichiarate e documentate con la presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, ovvero su presentazione dell'apposita istanza.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 19. Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 5% nella parte fissa ai locali, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare se risulta da apposita dichiarazione.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. La tariffa si applica in misura ridotta del 20% nella parte variabile ai locali degli agriturismi che effettuano il compostaggio della frazione umida.

4. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 20. Riduzione parte fissa per rinuncia apparecchi per il gioco d'azzardo

1. Agli esercizi commerciali che rinunciano agli apparecchi posseduti per il gioco d'azzardo lecito viene riconosciuta una riduzione dell'80% dell'ammontare della parte fissa della TARI per tre anni dalla data di presentazione della comunicazione di rinuncia.

Art. 21. Riduzioni per il recupero

1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter) punto 2 del D.Lgs. n. 152/2006, e li conferiscono fuori del servizio pubblico, hanno diritto alla riduzione fino all'80 per cento della quota variabile della tariffa, se dimostrano di averli avviati al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo, o altra idonea documentazione, da presentarsi tramite PEC al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, secondo le modalità indicate nel successivo art. 22, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
Tenuto conto che le utenze non domestiche si avvalgono comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare l'80 per cento della quota variabile.
La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo, come previsto dal precedente comma 2.
4. L'omessa presentazione della documentazione, di cui al precedente comma 3 entro il termine ivi previsto, comporta la perdita del diritto alla riduzione.
5. La riduzione opera di regola mediante compensazione sul pagamento della tassa dovuta per l'anno successivo a quello di riferimento o con rimborso dell'eventuale maggior tributo pagato nel caso di incapienza.

Art. 21 bis. Utilizzo di gestore diverso da quello del servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti, e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno due anni.

2. Al fine di consentire la corretta programmazione del servizio pubblico di raccolta, i soggetti che scelgono di fare ricorso al libero mercato di cui al punto precedente devono darne comunicazione preventiva via PEC al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. Per comunicare la scelta di cui al comma 2, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico e l'impegno a restituire le eventuali dotazioni in uso. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo

contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico. Dal 1° gennaio dell'anno successivo è previsto l'esonero dal
pagamento della quota variabile. Dalla stessa data il gestore del servizio di raccolta non erogherà più il servizio all'utenza, che non potrà conferire nessun rifiuto al servizio pubblico.

6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, entro la data del 30 giugno, con effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Comune comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni da parte del Comune, l'istanza si intende accolta.

7. Per la finalità di cui al comma precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza, la documentazione così come previsto dall'art. 22 del presente regolamento. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta. In caso di nuove utenze l'esclusione della quota variabile decorre dal momento dell'iscrizione alla Tari, purché tale scelta venga comunicata entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione Tari.

6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze che hanno dichiarato di non avvalersi del servizio ai sensi del presente articolo, sarà recuperata la parte variabile per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art 22 Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche

1. Ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.

2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- i dati identificativi dell'utente, tra i quali la denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA ;
- il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- i dati identificativi dell'utenza: indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
-i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

3. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio comunica il non accoglimento della domanda o procede ad applicare la riduzione dovuta.

4. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, e all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Art. 23. Agevolazioni utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) ai nuclei familiari i cui componenti siano titolari, di sola pensione sociale o minima erogata dall'INPS oltre all'eventuale casa di abitazione è concessa una riduzione del 50% dell'ammontare della quota fissa e variabile, su richiesta, comprovata a mezzo di documentazione idonea;
b) ai nuclei familiari al cui interno risultano convivere bambini di età inferiore ai 3 anni, è concesso un bonus di 600 litri (5 svuotamenti). Il bonus viene attribuito per singolo bambino ed è riferito alla quota annua di secco non recuperabile assegnata ad ogni utenza domestica con decorrenza dal primo giorno del mese solare successivo all'evento. Sono esclusi i nuclei familiari che aderiscono alla campagna proposta dal Comune per l'utilizzo dei pannolini ecologici.
c) ai nuclei familiari al cui interno risultino anagraficamente componenti che per ragioni di salute (incontinenti, dializzati, stomizzati) fanno ordinariamente uso di pannoloni o altri presidi sanitari che comportano una maggiore produzione di rifiuto secco non riciclabile, è concessa l'**esenzione dal pagamento di eventuali ulteriori svuotamenti** limitatamente alla quota eccedente la quota annua di secco non recuperabile assegnata ad ogni utenza domestica, con decorrenza dal primo giorno del mese solare successivo alla presentazione della richiesta, comprovata a mezzo certificato medico.
d) alle Scuole Materne presenti nel territorio comunale è concessa l'esenzione dal pagamento dell'umido e di eventuali ulteriori 6240 litri (pari a 52 svuotamenti del bidoncino da 120 litri) limitatamente alla quota eccedente la quota annua di secco non recuperabile assegnata.
e) ai nuclei familiari al cui interno risultino anagraficamente componenti in situazione di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992, sono concesse l'esenzione dal pagamento della quota annua di secco non recuperabile assegnata ad ogni utenza domestica e l'esenzione dal pagamento di eventuali ulteriori 960 litri (pari a 8 svuotamenti) relativi alla parte eccedente la quota assegnata, su richiesta, da comprovare a mezzo di presentazione di idonea documentazione.

2. Le agevolazioni di cui alle lettere c) ed e) non sono cumulabili. Le esenzioni e riduzioni di cui alla lettera a), c), d), ed e) sono riconosciute con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza completa della documentazione probante. Se i requisiti erano posseduti anche antecedentemente, le esenzioni e agevolazioni decorrono dalla data in cui i requisiti sono maturati e comunque non prima del primo gennaio dell'anno in cui è stata presentata l'istanza.

3. Le riduzioni e agevolazioni, competono anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta.

4. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e agevolazioni.

5. Il Consiglio comunale potrà stabilire agevolazioni o riduzioni della tassa anche in corso d'anno, sia della parte fissa che di quella variabile, quando si verificano situazioni eccezionali di straordinaria necessità o urgenza, conseguenti a gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate zone del territorio comunale.

6. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Art. 24. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione prima delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 25 Differimento dei termini per i versamenti

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per i soggetti passivi che hanno l'obbligo di versamento del tributo, quando si verificano:
a) gravi calamità naturali;
b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

ART. 26 Cessazione utenza – oneri accessori

1. Alle utenze, per le quali la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti preveda l'utilizzo di appositi contenitori, consegnati direttamente o indirettamente dal Comune o dal soggetto che gestisce il servizio di raccolta rifiuti per conto del Comune, è fatto obbligo di provvedere alla restituzione di detti contenitori, puliti e funzionanti, in caso di trasferimento fuori comune o comunque in tutti i casi di cessazione dell'utenza.
2. Qualora nei casi previsti dal comma precedente, il soggetto interessato non provveda alla restituzione o alla consegna documentata dei contenitori in uso ad un altro soggetto subentrante nell'utenza cessata, verranno addebitati, con l'ultimo avviso di pagamento (di chiusura utenza), gli ulteriori oneri e diritti, corrispondenti alle spese che il Comune è costretto a sostenere per l'acquisto dei contenitori non riconsegnati. Gli oneri e i diritti per la mancata riconsegna dei contenitori saranno stabiliti con apposita deliberazione della Giunta comunale, con tariffe distinte per tipologia di contenitore.

TITOLO V
DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 27. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della TARI e in particolare:

a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.

3. I soggetti residenti non sono tenuti a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione, salvo nel caso in cui il numero effettivo degli occupanti non sia diverso da quello risultante all'anagrafe.

4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

5. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 18 gennaio 2022.

6. Alla dichiarazione di inizio utenza è assimilata, per la decorrenza degli effetti giuridici, la dichiarazione di variazione delle condizioni di tassabilità che comporti un maggior ammontare della tassa.

7. Alla dichiarazione di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali e/o aree è assimilata, per la decorrenza degli effetti giuridici, la dichiarazione di variazione delle condizioni di tassabilità che comporti un minore ammontare della tassa.

8. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

9. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e/o aree, ovvero se il subentrante ha assolto il tributo a seguito di dichiarazione o recupero d'ufficio.

Art. 28. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di inizio, cessazione o variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa utilizzando gli appositi moduli a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della TARI. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi dell'intestatario della scheda famiglia e del proprietario dell'alloggio ove non coincidente;
b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante, il numero dei soggetti occupanti l'utenza e del proprietario dell'alloggio;
c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice AT.ECO. dell'attività, sede legale);
b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali, in occasione dell'iscrizione anagrafica, oppure spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

Art. 29. Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, se previsto dallo Statuto comunale.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 30. Accertamento

1. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai controlli operati, anche in base al comma 2 del precedente articolo, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di sollecito o accertamento in rettifica o d'ufficio, a norma dell'art. 1, commi 161 e 162, della legge n. 296/2006 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti della legge n. 160/2019.
2. L'avviso di sollecito specifica le ragioni dell'atto, indica distintamente le somme dovute per la tassa sui rifiuti, tributo provinciale, spese di notifica, da versare entro 60 giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, esso produrrà tutti gli effetti dell'avviso di accertamento esecutivo con l'applicazione della sanzione per omesso pagamento prevista dall'art. 13 del D.L. n. 471/1997, oltre agli interessi di mora. Il sollecito contiene anche l'avviso che, in caso di mancato pagamento della maggiore somma dovuta, entro i 60 giorni successivi, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento, ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019 e secondo le modalità indicate facendo rinvio alle disposizioni contenute nel Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
3. Le notifiche degli avvisi di sollecito o accertamento sono effettuate anche a mezzo posta con raccomandata A.R. e, quando previsto, tramite posta elettronica certificata (PEC).
4. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 31. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato, come da disposizioni dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 €.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 €.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 29, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da € 100 a € 500.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 32. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti, dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, in via prioritaria tramite posta elettronica o anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in n. 2 rate semestrali.

2. Le rate semestrali avranno scadenza il 16/06 e il 16/12 di ogni anno. La Giunta Comunale può stabilire un numero maggiore di rate o date di scadenza diverse.

3. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni (Modello F24), ovvero attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del Codice previsto dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (sistema PagoPA), o tramite gli altri strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal comune.

Art. 33. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 0,25 punti percentuali.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 34. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centoventi giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo precedente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 35. Somme di modesto ammontare. Compensazione tra crediti e debiti

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento del tributo dovuto a seguito di denuncia se l'importo riferito a ciascun periodo d'imposta, è inferiore a € 5,00 per anno d'imposta.

2. Non si fa luogo al rimborso dei tributi se l'importo spettante, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, riferito a ciascun tributo e per ciascuna annualità d'imposta, è inferiore ad € 10,00.

3 Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di €10,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

4 E' ammessa, da parte del contribuente, la compensazione tra somme versate in eccesso e somme in difetto per lo stesso anno d'imposta o ad anni precedenti e medesimo tributo nelle modalità di seguito descritte.
Il contribuente, entro i termini di versamento delle somme a debito, anche derivanti da provvedimenti di accertamento o irrogazione delle sanzioni ed in alternativa alla presentazione della richiesta di rimborso, può portare in detrazione dell'importo dovuto eventuali somme a credito relative al medesimo tributo, siano esse riferite al medesimo anno o ad anni precedenti.
Nelle somme portate in detrazione non sono computati gli interessi.
Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero può essere richiesto il rimborso.
La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:
-tributi riscossi mediante iscrizioni a ruolo; tributi riscossi mediante concessionari; intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento; somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quali sia pendente il giudizio a seguito di ricorso.
Il contribuente che si voglia avvalere della compensazione dovrà presentare, almeno 30 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo, apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.

Art. 36. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dal Regolamento delle entrate comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Art. 37. Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati ai sensi del Regolamento UE/2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 e del D.Lgs. n. 101/2018, in materia di trattamento dei dati personali.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 38. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Art. 39. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 40. Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.